

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

**STUDIO CIMINO  
CONSULENTE DEL LAVORO**

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro  
Fisco  
Economia  
Giurisprudenza*

*Gennaio 2017*



# Lavoro

## Legge di Bilancio 2017: le novità in materia di lavoro e incentivi

Sono molteplici gli ambiti di intervento della nuova Legge di Bilancio 2017 (Legge n.232/2016), valida per il prossimo triennio (2017-2019), che interessano i cittadini e le imprese.

Rispetto allo scorso anno, sono continuati gli interventi per incentivare le nuove assunzioni e sostenere la genitorialità. Da un lato, Giovani e Mezzogiorno diventano i due obiettivi principali del nuovo quadro di agevolazioni destinate alle assunzioni nel 2017; dall'altro, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro viene favorita con misure che aiutino il rientro al lavoro delle neomamme e con la conferma del congedo destinato ai padri.

Inoltre, dopo il Piano Nazionale dell'Industria 4.0, il mondo dell'imprenditoria digitale resta un elemento su cui puntare per lo sviluppo dell'economia, grazie anche agli incentivi destinati agli investimenti in questo settore. Anche Startup e PMI innovative continuano ad essere oggetto di particolari agevolazioni per sostenerne l'avvio e il consolidamento.

Le sfide provenienti dal mercato del lavoro hanno indotto anche ad un intervento sul sistema previdenziale attraverso l'introduzione di nuovo strumento di anticipo dei trattamenti pensionistici.

### *Incentivi alle assunzioni*

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna sono le regioni destinatarie del nuovo esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio per le assunzioni a tempo indeterminato del 2017.

La Legge n. 232/2016 ha, infatti, previsto per i datori di lavoro di queste regioni una decontribuzione totale – ad eccezione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – per i contratti a tempo indeterminato, anche in somministrazione e tramite apprendistato professionalizzante e di mestiere. Le assunzioni dovranno interessare in via alternativa:

Giovani tra i 16 ed i 24 anni

Lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Per usufruire dell'esonero, il datore di lavoro deve inviare per via telematica un'istanza preliminare di ammissione all'INPS.

### *Genitorialità*

È prorogato al 2017 e al 2018 il congedo di paternità previsto in via sperimentale dalla Legge n.92/2012 e previsto anche nel 2016 dalla scorsa Legge di Stabilità (Legge n.208/2015).

Nel 2017 tale congedo è di due giorni, elevati a quattro per il 2018. Può essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, anche durante il congedo della madre lavoratrice.

Per i nuovi nati dal 2016 la Legge n.232/2016 prevede, poi, che i genitori possano richiedere un buono del valore di 1.000 euro annui per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati.

Il buono può essere usufruito in strutture pubbliche o private e viene corrisposto in undici mensilità dall'INPS. Per i bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, il buono può sostenere anche le spese per le forme di supporto adottate presso la propria abitazione.

Alternativi al buono, ci sono i voucher baby-sitting, prorogati per gli anni 2017 e 2018. In questo caso restano valide le disposizioni in vigore nell'anno 2016, confermando come beneficiarie le lavoratrici madri – anche autonome – e il periodo massimo di fruizione pari a sei mesi.

### *A agevolazioni per le imprese*

Nell'attuazione del Piano per l'Industria 4.0, sono prorogate anche al 2017 le agevolazioni sugli ammortamenti per gli investimenti relativi a beni materiali ed immateriali.



La transizione verso la manifattura digitale passa anche attraverso le PMI. Per questo, le piccole e medie imprese possono accedere ai finanziamenti e ai contributi per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

I finanziamenti a tasso agevolato sono concessi dalle banche aderenti alle convenzioni previste nell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Possono avere una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Nuove risorse saranno specificamente destinate alla nascita e allo sviluppo di PMI e startup innovative. La Legge di Bilancio 2017 stanziava 95 milioni di euro per l'autoimprenditorialità nel biennio 2017-2018. Parallelamente è stata incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018.

Ci sarà un ulteriore finanziamento di 120 milioni (70 per l'autoimprenditorialità e 50 per le startup innovative), a valere sui Programmi Operativi Regionali e sulla connessa Programmazione nazionale 2014-2020 del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività". Le risorse saranno destinate alle iniziative previste dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Regioni, sulla base di specifici accordi.

Non da ultimo, la Legge di Bilancio interviene sulla disciplina della detassazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili legati alla contrattazione di II livello, resa strutturale dalla Legge n.208/2015. È ampliata la platea dei potenziali beneficiari ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000, nell'anno precedente quello di percezione del premio (nel 2016 l'importo massimo era di 50.000 euro). Inoltre, sono stati aumentati gli importi a cui si potrà applicare l'agevolazione fiscale, passando da 2.000 a 3.000 euro. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro l'importo massimo è aumentato a 4.000 euro rispetto ai 2.500 dell'anno scorso.

Previdenza: l'APE

Tra gli obiettivi della Legge di Bilancio c'è quello di agevolare la transizione verso il pensionamento tramite due misure sperimentali: l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria) e l'anticipo pensionistico sociale (APE sociale).

L'APE volontaria può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla gestione separata in possesso dei seguenti requisiti:

- avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- avere un importo della futura pensione mensile - al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto - pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria;
- non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Non è, invece, necessaria la cessazione dell'attività lavorativa per poterne presentare richiesta ai soggetti finanziatori o alle imprese assicurative. Questi sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.

Il prestito sarà restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, tramite un piano di ammortamento rateale di durata ventennale. Le rate saranno pagate tramite trattenuta dell'INPS sui pagamenti di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima.

In particolare, per i soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio è prevista l'APE sociale, una misura assistenziale a carico dello Stato, erogata dall'Inps, per coloro che abbiano compiuto almeno 63 anni e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta, a



domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

Infine, per i lavori usuranti è stata facilitata la disciplina che permette di accedere ai trattamenti di quiescenza. È ora permesso cumulare i contributi accreditati in diverse gestioni ed è stato eliminato il vincolo di non avere maturato una pensione autonoma in una gestione interessata dal cumulo. Inoltre, rientrano in questa fattispecie delle nuove categorie professionali prima escluse.

## **Lavoro: il quadro degli incentivi 2017**

### **ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

(dal 01/01/2017 al 31/12/2018)

Il comma 308 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) prevede - a favore dei datori di lavoro privato - l'esonero totale triennale dei contributi INPS (entro il limite massimo annuo di 3.250 euro) nel caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (*anche in apprendistato*), con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo (*nessuna esclusione per i rapporti a tempo indeterminato effettuati sempre in agricoltura per l'assunzione di impiegati*) effettuate entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio ovvero dalla conclusione del periodo di apprendistato con esclusione di quello professionalizzante nel biennio 2017/2018.

I datori di lavoro dovranno presentare apposita domanda all'INPS. Una volta esaurite le risorse disponibili, l'INPS non prenderà più in esame domande.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza ai sensi dell'art. 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107. La predetta durata è pari ad almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, e, nei licei, ad almeno 200 ore nel triennio;

- almeno il 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionali erogati ai sensi del Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 dalle regioni e delle istituzioni da esse accreditate;

- almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;

- almeno il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

### **AGRICOLTURA**

(dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

Il comma 344 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) prevede - a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni e con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 - l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di 36 mesi (*ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche*).

Decorso i primi trentasei mesi, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di altri 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

L'esonero spetta anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che, nell'anno 2016, hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza



agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e si applica nei limiti del "de minimis".

## **GIOVANI**

(dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

In caso di assunzione di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano essere disoccupati.

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (*anche a scopo di somministrazione*), con contratto di apprendistato professionalizzate e con contratto a tempo determinato (*anche a scopo di somministrazione*) di durata pari o superiore a sei mesi.

Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.

Nel caso di contratto a tempo determinato l'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 4.030.

Se part-time l'agevolazione viene proporzionalmente ridotta.

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta alle precedenti, ricorra anche una delle seguenti condizioni:

- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartenga al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente, inoltre, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva. Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS.

L'INPS determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro - per accedere all'incentivo - deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.



A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

## **OCCUPAZIONE SUD**

(dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

L'agevolazione si applica alle assunzioni con un contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, esclusivamente dalle aziende con sede legale o unità produttiva in una delle seguenti Regioni:

- Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Non consta la residenza della persona da assumere che può, quindi, essere anche di una Regione diversa.

Qualora durante il rapporto di lavoro, dovesse modificarsi il luogo di lavoro e questi viene identificato al di fuori delle Regioni indicate, l'incentivo non spetterà più a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- b) lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013;

I soggetti assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro, salvo che non si tratti di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (in tal caso non si applica il requisito della disoccupazione).

L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS stesso.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) una volta verificata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

## **DONNE**

Confermata la misura prevista dall'art. 4, comma 11, della L. n. 92/2012, in relazione all'assunzione di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il termine si abbassa a 6 mesi se:

- Residenti in aree svantaggiate;
- Impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata
- disparità occupazionale di genere.



Con il decreto interministeriale del 27 ottobre 2016 sono stati individuati i settori di attività e le professioni nei quali il tasso di disparità uomo-donna, in termini occupazionali, è superiore al 25%.

L'individuazione rileva - limitatamente al settore privato - ai fini della concessione degli incentivi in esame per l'anno 2017.

I settori in cui saranno possibili assunzioni di donne con incentivi sono quelli dell'agricoltura, costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera, trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA.

Gli incentivi consistono nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, in relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato o con contratto di somministrazione, di donne di ogni età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per quelle a termine.

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

L'incentivo non è soggetto alla regola del "de minimis" in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

### **OVER 50**

Confermata anche la misura prevista dall'art. 4, commi 8-10, della L. n. 92/2012, che consente alle imprese che assumono lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni e sono disoccupati da oltre 12 mesi di poter beneficiare dello sgravio contributivo del 50% per un periodo di 18 mesi. Anche in questo caso, l'agevolazione avrà una durata di 12 mesi, nel caso in cui venga offerta un'assunzione a tempo determinato.

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

L'incentivo non è soggetto alla regola del "de minimis" in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

### **DISABILI**

Si ricorda, infine, che il D.lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha avviato una revisione della normativa relativa all'avviamento al lavoro dei soggetti con disabilità.

Sono stati, tra l'altro, definiti nuovi incentivi che, a partire dal 1° gennaio 2016, sono gestiti direttamente dall'INPS, attraverso procedura telematica.

L'incentivo all'assunzione è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, per un periodo di 36 mesi nella misura del:

- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. L'incentivo è anche concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di:


- 60 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

- per tutta la durata del contratto, nel caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.



L'incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 12 marzo 1999 n. 68, procedono all'assunzione di lavoratori disabili. Il datore di lavoro dovrà fare un'apposita richiesta all'INPS e, una volta riconosciuta l'agevolazione, potrà fruirne tramite conguaglio contributivo mensile, come spiegato nella circolare n. 99/2016. L'INPS ha precisato che i benefici per le assunzioni dei disabili previste dall'art. 13, della L. 68/1999 sono cumulabili con le altre agevolazioni contributive purché non si ecceda il 100% dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro. La norma prevede che l'incentivo sia riconosciuto dall'INPS secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse siano insufficienti, non sono prese in considerazione altre domande.

## Nuovo assegno di ricollocazione: che cos'è e come funziona



ANPAL  
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

# L'Assegno di Ricollocazione

**Cos'è**

È uno strumento che aiuta la persona disoccupata a migliorare le possibilità di trovare la propria ricollocazione nel mondo del lavoro. Consiste in un importo da utilizzare presso gli operatori del mercato del lavoro per servizi di assistenza e sostegno alla ricerca di lavoro.

**Per chi è**

L'Assegno di Ricollocazione è destinato ai disoccupati che percepiscono l'indennità di disoccupazione NASpI da almeno 4 mesi.

**A cosa serve**

Potenziare le attività di supporto alla ricerca di occupazione.

**A chi viene pagato**

L'importo viene riconosciuto all'Ente che eroga il servizio di assistenza alla ricollocazione, solo se la persona titolare dell'assegno trova lavoro.

**Se dopo 4 mesi di NASpI non si è ancora trovato lavoro, si può chiedere l'Assegno di Ricollocazione.**

**La richiesta dell'Assegno è volontaria e si fa sul portale [Anpal.gov.it](http://Anpal.gov.it) o presso un Centro per l'Impiego, scegliendo liberamente l'Ente che offre i servizi più adatti alla propria condizione**

**€ Importo**  
da **250 a 5000** euro secondo il Profilo di occupabilità e la tipologia di contratto

**L'indennità di disoccupazione NASpI**

Va richiesta all'INPS e bisogna:

- Essere in condizione di disoccupazione involontaria
- Avere i requisiti contributivi e lavorativi

Nei primi 4 mesi di NASpI ci si può rivolgere al Centro per l'impiego di competenza per le **seguenti attività**:

**PROFILO DI OCCUPABILITA'**  
Misura della distanza della persona dal mercato del lavoro considerando la situazione individuale e territoriale

**PATTO DI SERVIZIO**  
Progetto personale di ricerca attiva e formazione per l'inserimento lavorativo

**Primo incontro con l'Ente e assegnazione di un Tutor**

**Programma Intensivo per la ricerca attiva di Lavoro concordato con l'Ente**

**La persona titolare dell'Assegno di Ricollocazione si attiva e collabora per la ricerca del lavoro.**

**Il Programma dura 6 mesi prorogabili di altri 6 (per ogni periodo di NASpI)**

**Cosa include il Programma**

L'attivazione della persona nella ricerca del lavoro  
Assegnazione di un Tutor  
Percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione  
Incontri di verifica  
Analisi e ricerca delle opportunità occupazionali

**Chi sono gli Enti erogatori**

Centri per l'Impiego  
Agenzie per il Lavoro accreditati ai servizi per il lavoro  
Fondazione Consulenti del Lavoro

Gli Enti erogatori ricevono l'assegno in caso di **ricollocazione** dell'utente con:

- **Contratto a tempo indeterminato** (anche apprendistato)
- **Contratto a tempo determinato** di almeno 6 mesi (da 3 a 6 mesi nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia)
- **Part Time** pari almeno al 50%

**La Sperimentazione**  
L'Assegno di Ricollocazione è in sperimentazione dal Novembre 2016 su un gruppo limitato di utenti identificati in base a un campione statistico. Entra a regime dal 2017.

**800.00.00.39**  
[info@anpal.gov.it](mailto:info@anpal.gov.it)

[www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it)



ANCL  
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro  
Unisciamoci al Lavoro

Le informazioni riportate nel presente documento sono state redatte in collaborazione con il Centro Studi Nazionale ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro



# Fisco



## **SuccessioniOnline** debutta sul sito dell'Agenzia

*Un unico click per presentare dichiarazione di successione e domanda di volture catastali*

La dichiarazione di successione può essere presentata direttamente da casa, tramite i servizi telematici delle Entrate. È infatti disponibile sul sito internet dell'Agenzia il software di compilazione *SuccessioniOnLine*, con il quale i contribuenti in possesso del codice Pin possono compilare e inviare la dichiarazione dal proprio pc.

Con il nuovo modello di successione, approvato il 27 dicembre 2016 con un Provvedimento del Direttore, l'Agenzia compie un ulteriore passo verso la semplificazione e la digitalizzazione. La presentazione telematica vale infatti anche come domanda di volture catastali e non sarà quindi più necessario rivolgersi agli Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate per perfezionare la pratica. Inoltre, il calcolo delle imposte in autoliquidazione è automatico ed è possibile versare il dovuto direttamente con addebito in conto corrente.

**I vantaggi della dichiarazione di successione online** - Sicuro vantaggio di chi sceglie *SuccessioniOnline* è la possibilità di effettuare le volture catastali in modo automatico, senza gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti nella procedura tradizionale.

L'applicativo consente di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello, evitando di dover allegare ciascun documento. Non solo: il software calcola automaticamente le somme da versare in autoliquidazione, dovute per le formalità ipocatastali, che è possibile pagare con addebito sul conto corrente.

Infine, grazie al passaggio al canale telematico, gli uffici territoriali dell'Agenzia potranno visualizzare le dichiarazioni di successione inviate telematicamente da tutti i contribuenti. Diventa perciò possibile richiedere copie conformi presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia. In ogni caso, la dichiarazione di successione presentata sarà disponibile sia nel cassetto fiscale del dichiarante, sia in quello di coeredi e chiamati.

**Come funziona *SuccessioniOnLine*** - L'applicativo, gratuito, è disponibile in modalità *stand alone* sul sito internet delle Entrate. È sufficiente compilare un file editabile, che costituisce la versione digitale della dichiarazione di successione, allegare i documenti richiesti dal sistema, salvare e presentare il modello tramite i servizi telematici dell'Agenzia, utilizzando le proprie credenziali di accesso, oppure tramite un intermediario abilitato o un ufficio territoriale delle Entrate competente per la lavorazione.

Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.

**Per tutto il 2017, doppia strada per le successioni** - Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all'utilizzo del modello *SuccessioniOnLine*, è possibile continuare a presentare presso l'ufficio competente dell'Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo. Dal 1° gennaio 2018, invece, la via telematica diventerà l'unica percorribile.



## **Investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Ok al cumulo tra credito d'imposta e incentivi comunitari**

Spazio alla cumulabilità del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo con i contributi comunitari concessi per i medesimi investimenti. Con la risoluzione n. 12/E di oggi, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla fruibilità dell'agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e delle sovvenzioni erogate dall'Unione Europea specificando, in particolare, le modalità di calcolo per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito. L'esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili a entrambe le discipline agevolative: l'importo del credito d'imposta teoricamente spettante sommato con i contributi comunitari riferibili ai costi eleggibili al credito non deve risultare superiore ai costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale si intende accedere all'agevolazione. Ciò al fine di accertare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le spese relative agli investimenti ammissibili non risultino coperte oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare.

**Come cambia l'agevolazione** - La legge di Stabilità 2015, modificando la misura introdotta dall'art. 3 del DL 145/2013, ha riconosciuto un credito d'imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. La legge di bilancio 2017 ha recentemente prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:

- l'applicazione di un'aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati;
- l'ammissibilità delle spese relative a tutto il "personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo" non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto personale doveva essere "altamente qualificato";
- l'incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell'importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

**Cumulo tra credito d'imposta e incentivi comunitari** - Il documento di prassi chiarisce che la cumulabilità tra credito d'imposta e contributi comunitari va verificata in relazione ai costi ammessi ad entrambe le discipline agevolative. Se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l'intero importo calcolato. Nel caso, invece, di superamento del limite massimo (cioè il 100% dei costi sostenuti) bisognerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.

**Chi può accedere al credito d'imposta** - Possono accedere al beneficio tutte le imprese che, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

## **Agevolazione prima casa - Una risoluzione fornisce chiarimenti su come evitare la decadenza**

Il contribuente che vende entro cinque anni l'immobile acquistato con i benefici "prima casa", ed entro un anno dalla cessione costruisce un altro immobile ad uso abitativo su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell'immobile agevolato, non perde l'agevolazione. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 13/E di oggi con cui



L'Agenzia delle Entrate recepisce alcuni principi emersi alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazione.

**Quando permane l'agevolazione "prima casa"** - Come previsto dal Testo unico dell'imposta di registro, il trasferimento dell'immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa, prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore, salvo che il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile ad uso abitativo classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire a propria abitazione principale. Come precisato in precedenti documenti di prassi, la decadenza dal beneficio è impedita anche se il contribuente provvede all'acquisto di un terreno sul quale venga realizzato, entro un anno dalla vendita, un immobile destinato ad abitazione principale.

**La precisazione recata dalla risoluzione** - Il documento di prassi, alla luce della recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, precisa ulteriormente che la decadenza dall'agevolazione è impedita anche se la costruzione del nuovo fabbricato da adibire ad abitazione principale venga effettuata su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell'immobile agevolato.



## Sono in aumento le scadenze fiscali

Nonostante le promesse, la burocrazia fiscale è destinata ad aumentare. Nel 2017, infatti, il numero degli adempimenti a carico delle micro e piccole imprese crescerà mediamente di 4 unità. Pertanto, una impresa artigiana (senza dipendenti) lungo i 12 mesi dell'anno dovrà pagare o inviare la propria documentazione 30 volte per onorare altrettante scadenze fiscali, un negozio commerciale (con 5 dipendenti) 78 e una piccola impresa industriale (con 50 dipendenti) ben 89 volte.

Il risultato, a cui è giunto l'Ufficio studi della CGIA, è stato ottenuto dopo aver elencato i principali appuntamenti con il fisco che le 3 aziende campione prese in esame in questa simulazione hanno sostenuto nel 2016 e dovranno sostenere nel 2017.

"Mentre le aziende chiedono di ridurre il numero delle scadenze fiscali e di semplificare il quadro normativo - denuncia il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo - la politica decide in senso opposto, tradendo clamorosamente le attese di milioni di imprenditori". Dal 2017, infatti, il fisco si rinnova: arriva l'Iri (Imposta sui redditi) per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, il regime di cassa per tutte le imprese in contabilità semplificata e la fatturazione elettronica inizia a fare capolino anche nei rapporti tra imprese private, prevedendo tutta una serie di semplificazioni. Tuttavia, nelle more di queste novità la maggior parte delle imprese vedrà aumentare i propri adempimenti.

"Nel suo complesso, la burocrazia che grava sul mondo delle piccole imprese costa, secondo i dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quasi 31 miliardi di euro ogni anno. Per ciascuna di queste realtà si stima che il peso economico medio sia di circa 7.000 euro. Questi costi, ovviamente, gravano relativamente di più sulle piccolissime imprese che sulle medio-grandi. Ricordo, ad esempio, che oltre il 70 per cento degli artigiani e dei commercianti lavora da solo: pertanto, la gestione degli adempimenti burocratici viene svolta direttamente dal piccolo imprenditore, che, in alternativa, si deve rivolgere ad un libero professionista o a una Associazione. Sia chiaro, una parte della burocrazia non può essere cancellata, tuttavia, se con un colpo di bacchetta magica si potesse eliminare questo fardello da 31 miliardi di euro, le piccole imprese, ovviamente in linea puramente teorica, potrebbero dar luogo, grazie a questo risparmio, a oltre 750.000 nuovi posti di lavoro".



Non meno preoccupante è la conclusione a cui giunge il Segretario della CGIA Renato Mason: "I tempi e i costi della burocrazia sono diventati una patologia endemica che caratterizza negativamente il nostro Paese. In alcune aree del Sud, dove la Pa è meno efficiente, la situazione ha assunto dei livelli molto preoccupanti. Non è un caso, infatti, che molti investitori stranieri non vengano in Italia proprio per la farraginosità del nostro sistema burocratico. Incomunicabilità, mancanza di trasparenza, incertezza dei tempi ed adempimenti onerosi hanno generato un velo di sfiducia tra le imprese private che non sarà facile rimuovere".

Come annunciato più sopra, l'Ufficio Studi della CGIA ha analizzato tre diverse tipologie di aziende: una impresa individuale artigiana senza dipendenti, una società commerciale di persone (con 5 dipendenti) e una società di capitali di natura industriale (con 50 dipendenti). In tutti e tre i casi gli adempimenti aumentano. Come mai?

La spiegazione è la seguente: nel 2017 le imprese dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni Iva trimestrali, delle fatture emesse/ ricevute/registrate e delle note di variazioni comprese le bollette doganali. La periodicità di queste due nuove comunicazioni (liquidazioni Iva e dati delle fatture) sarà trimestrale, ma il legislatore, con l'intento di agevolare i contribuenti, ha stabilito che il primo invio del nuovo spesometro (cioè dei dati delle fatture) relativo ai primi 6 mesi del 2017, avvenga entro il 25 luglio di quest'anno. Di conseguenza, nel 2017 abbiamo 6 nuovi adempimenti che si riducono a 4 a seguito della "sparizione" dello spesometro annuale e della comunicazione IVA.

La scadenza del 25 luglio 2017 (in luogo dei termini ordinari del 31 maggio e del 16 settembre rispettivamente per il 1° e per il 2° trimestre del 2017), anticipa pericolosamente quella relativa all'invio dei dati dei mesi di aprile, di maggio e di giugno, in un periodo in cui l'attività è ancora rivolta ad altri adempimenti (dichiarazioni dei redditi, sostituti di imposta, IRAP, studi di settore).

Già da qualche mese le Associazioni di categoria e i commercialisti hanno sollevato la preoccupazione di non essere in grado di adempiere in soli 25 giorni alla grande mole di lavoro che questa novità comporterà. Si consideri che in questo arco temporale è necessario ritirare tutta la documentazione, controllarla, registrarla, predisporre il modello e inviarla al fisco.

Non va dimenticato, infine, che alcune novità fiscali introdotte dal legislatore, come la contabilità per cassa, aumenteranno gli adempimenti per le imprese in contabilità semplificata (si tratta di una platea potenziale di circa 439.000 società di persone a cui si aggiungono 1.766.000 imprese individuali).

Queste ultime, infatti, dovranno dotarsi di un sistema di rilevazione degli incassi e dei pagamenti. Poiché le perdite non potranno essere trasferite al periodo di imposta successivo, auspichiamo che il legislatore intervenga quanto prima, correggendo questa penalizzazione.

## **Nuova funzionalità in ambito ISEE: disponibile il "Simulatore dell'ISEE ordinario"**

Questa procedura offre la possibilità al cittadino di avere, in tempo reale, un indicatore che simula il valore ISEE in assenza della presentazione della DSU. E' stato fornito uno strumento di guida e orientamento che permette all'utente di comprendere la situazione economica del proprio nucleo familiare, al fine di valutare in anticipo il potenziale accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Per la semplificazione dell'utilizzo, è previsto l'inserimento di valori aggregati e quindi una compilazione facilitata e rapida all'interno del simulatore (ad es. somma dei redditi netti dei componenti il nucleo).

Tale indicatore, risultato della simulazione, non costituisce e non sostituisce l'ISEE vero e proprio che si ottiene solo con l'attestazione rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

Infatti, il valore che si ottiene mediante il simulatore è la risultante di un calcolo effettuato unicamente con le informazioni auto dichiarate dall'utente? l'ISEE vero e proprio, invece, ai sensi della normativa vigente, è ottenuto sulla base di informazioni auto dichiarate e dei dati ricavati dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate.



Tramite il simulatore è possibile ottenere unicamente l'ISEE ordinario simulato. Pertanto, se si necessita di altri indicatori specifici (ISEE minorenni, ISEE sociosanitario ecc.), occorre comunque procedere con le consuete modalità.

E' possibile, comunque, utilizzare il simulatore per il calcolo degli indicatori specifici nei casi in cui (ad es. ISEE minorenni con genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati) l'ISEE specifico coincide con l'ISEE ordinario.

Per utilizzare il simulatore non è necessario disporre di un PIN.

## Ripresa a rischio con interventi fiscali restrittivi

Nel terzo trimestre 2016 l'Italia ha registrato un tasso di crescita congiunturale del PIL dello 0,3%, in linea con la media Ue e superiore a quello di Francia e Germania (+0,2%). Bisogna tornare indietro di cinque anni – al secondo trimestre 2011 – per ritrovare l'Italia crescere più delle due maggiori economie dell'Eurozona. La ripresa in corso è stata supportata, fino ad ora, da una politica monetaria che ha abbassato i tassi di interesse e da una politica fiscale espansiva che ha determinato una riduzione della pressione fiscale. In particolare l'ultima manovra economica varata dal Parlamento a dicembre ha liberato risorse a favore delle Micro e Piccole imprese che Confartigianato ha stimato in 4,5 miliardi di euro e sono proprio le risorse della manovra destinate alle imprese quelle con il maggior impatto sulla crescita del PIL. L'irrobustimento dei processi di crescita – necessario per migliorare i saldi finanza pubblica – può venire meno con l'inversione di segno della politica fiscale a seguito delle indicazioni emerse nell'Eurogruppo di dicembre e che – confermando il parere della Commissione dello scorso 16 novembre – evidenziano che nel 2017 il deficit strutturale dell'Italia, a fronte di una prevista riduzione dello 0,6% ha registrato un peggioramento dello 0,5%. In questa prospettiva preoccupano le previsioni pubblicate ieri dal Fondo Monetario Internazionale che ribassano di 0,2 punti il tasso di crescita del PIL nel 2017 e di 0,3 punti nel 2018. L'esame di dettaglio della tabella delle previsioni del Fmi evidenzia che la revisione dell'Italia è la peggiore tra le 16 maggiori economie esaminate. La revisione al ribasso delle prospettive di crescita – pur in presenza di bassi tassi di interesse – rischia di far rivedere i piani di investimento delle imprese, depotenziando le risorse messe a disposizione per incentivare l'accumulazione di capitale. Nel 2017 gli investimenti sono previsti in salita del 2,6% (secondo l'ultimo *European Economic Forecast* della Commissione europea), in accelerazione rispetto al +2,1% del 2016. Un rallentamento dell'accumulazione di capitale si rifletterebbe negativamente su innovazione e crescita della produttività. La politica dell'austerità non ha pagato in termini di crescita e stabilizzazione della finanza pubblica dell'Italia. Tra il 2011 e 2016 il PIL pro capite è sceso del 4,1% mentre nell'Eurozona è aumentato del 2,3% e nello stesso arco di tempo il debito pubblico è salito di 16,5 punti. In parallelo è scesa la fiducia nei confronti della Commissione europea, passata dal 44% di maggio 2011 al 31% di dicembre 2016. In alcuni territori le politiche conseguenti alla crisi del debito sovrano hanno lasciato segni profondi sul Prodotto per abitante: secondo gli ultimi conti territoriali disponibili, tra il 2011 e il 2015 il PIL pro capite – a prezzi costanti – nel Lazio è crollato del 10,8%, nel Molise è sceso del 9,4%, in Valle d'Aosta dell'8,7%, in Umbria del 7,9%, in Calabria del 6,8%, in Sardegna del 6,1%, in Sicilia e Campania del 5,6% e in Lombardia del 5,2%. In controtendenza si osserva una crescita del PIL pro capite solo a Bolzano (+1,3%) e in Basilicata (+4,7%). Va ricordato che nel 2017 il saldo primario dell'Italia è previsto al +1,4% del PIL, contro lo 0,5% dell'Eurozona e dal 2011 al 2016 il bilancio pubblico italiano ha cumulato uno sforzo fiscale pari a 164,3 miliardi di avanzo primario a fronte di un maggiore deficit di 274,2 miliardi cumulato dai restanti 18 Paesi dell'Eurozona. In parallelo va ricordato che una nostra recente analisi ha evidenziato che Francia e Spagna presentano da dieci anni un deficit superiore al limite del 3% e la Germania, secondo il meccanismo di allerta della Commissione europea, presenta un vistoso squilibrio macroeconomico rappresentato da un saldo di parte corrente della bilancia dei pagamenti pari al 7,5% del Pil, in aumento rispetto al 7,0% del 2014 e da quattro anni superiore al limite massimo del 6%. L'accentuazione della restrizione fiscale rischia di essere una politica miope.



# Economia

## Bankitalia: nel 2017 Pil a +0,9%, in frenata i consumi

La **Banca d'Italia** conferma le stime per la crescita dell'economia italiana nel 2016 e nel 2017. Nel bollettino economico, l'istituto rileva come le proiezioni "aggiornate in base agli andamenti più recenti, indicano che in media il **Pil** dovrebbe essere aumentato dello 0,9% nel 2016, crescerebbe attorno allo 0,9% anche nell'anno in corso e all'1,1 sia nel 2018 sia nel 2019". Si tratta degli stessi numeri diffusi da Bankitalia a dicembre e sostanzialmente allineati a quelli del bollettino di luglio e ottobre che avevano limato le precedenti stime. Tuttavia la Banca d'Italia avvisa come una crisi bancaria e finanziaria e un rialzo dello spread oltre che un rallentamento del processo di riforme avviato in questi anni potrebbe incidere sulle stime di crescita. Le stime rispecchiano l'ipotesi – si legge – incorporata nelle quotazioni di mercato, che nel nostro paese non si interrompa la realizzazione del processo di riforma avviato negli ultimi anni".

**Rallenta anche la crescita dei consumi delle famiglie**, che si stabilizzerà sotto l'1% nel 2017-2019. Secondo il bollettino economico della Banca d'Italia, nel prossimo triennio i consumi cresceranno "a ritmi prossimi" a quelli del Pil: segneranno +0,9% nel 2017, dal +1,4% dell'anno scorso, frenando ancora a +0,8% nel 2018 e nel 2019. "Il rallentamento rispetto allo scorso biennio – spiega Via Nazionale – sarebbe attribuibile prevalentemente agli effetti dei recenti aumenti dei prezzi delle materie prime energetiche sulla capacità di spesa delle famiglie. Il tasso di risparmio salirebbe lievemente nel corso del triennio di previsione, mostrando il consueto andamento prociclico".



## Il nostro Paese non è certo un'eccezione nella lotta alla corruzione.

*I risultati dell'indagine alla presenza del Presidente di A.N.AC., Raffaele Cantone*

L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la corruzione nel settore pubblico e politico di **176 Paesi nel Mondo**. La ventiduesima edizione dell'Indice di Percezione della Corruzione vede l'Italia al 60° posto nel mondo, migliorando quindi di una posizione rispetto all'anno precedente. Il voto assegnato al nostro Paese è di 47 su 100, e ci vede migliorare anche qui, di 3 punti significativi. In Europa però, la situazione per l'Italia non può dirsi ottimale: si trova infatti come fanalino di coda, seguita solo da Grecia e Bulgaria, rispettivamente al 69° e 75° posto della classifica mondiale.

A guidare la classifica dei virtuosi, ancora una volta, abbiamo Danimarca e Nuova Zelanda, seguiti da Finlandia e Svezia. Non a caso, tutti Paesi che possiedono legislazioni avanzate su accesso all'informazione, diritti civili, apertura e trasparenza dell'amministrazione pubblica.





This work from Transparency International, 2017 is licensed under CC BY-ND 4.0

#cpi2016

[www.transparency.org/cpi](http://www.transparency.org/cpi)

## Focus sull'Italia

Dal 2012, anno dell'approvazione della Legge Severino, l'Italia ha scalato 12 posizioni, passando dalla 72<sup>a</sup>, all'attuale 60<sup>a</sup>. Il nostro Paese segna quindi un miglioramento, ma ancora troppo poco per poterci dire soddisfatti.



## Servizi pubblici 'buoni' solo per il 23% dei cittadini. Siamo penultimi in UE

L'Italia cresce meno delle altre economie avanzate: secondo le ultime previsioni del Fmi nel 2017-18 l'economia italiana crescerà dello 0.7% ritmo dimezzato rispetto a quello di Germania (1,5%) e Francia e Regno Unito (+1,4%) e meno di un terzo di quello previsto per gli Usa (2,4%) e Spagna (+2,2%). I processi di crescita vanno accompagnati da un contesto favorevole alle attività di impresa e da una elevata qualità dei servizi pubblici, su cui l'Italia mostra evidenti carenze. Nell'aggiornamento *Doing Business 2017* della Banca Mondiale – che analizza le regolamentazioni che influiscono sull'attività imprenditoriale – l'Italia è al 50° posto nel mondo per condizioni favorevoli a 'fare impresa', 33 posizioni dietro alla Germania (17° posto), 21 posizioni dietro alla Francia (29°) e 18 posti dietro alla Spagna (32°). La distanza si



Le informazioni riportate nel presente documento sono state redatte in collaborazione con il Centro Studi Nazionale ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

ampia nei confronti del mondo anglosassone e il gap arriva a 42 posizioni per gli Stati Uniti (8°) e 43 per il Regno Unito (7°).

La posizione dell'Italia si associa ad una evidente ritardo in ambiti relativi a importanti servizi pubblici: per i permessi di costruzione siamo all'86° posto, per la risoluzione di dispute commerciali siamo al 108° posto, per procedure e tempi per pagare le tasse al 126° posto.

L'arretramento dell'Italia nella qualità dei servizi pubblici non è giustificato da una minore spesa pubblica: nel 2017 la spesa corrente primaria (al netto degli interessi) in Italia è pari a 714,1 miliardi di euro, pari al 42% del PIL, superiore di oltre un punto alla media UE (40,9%).

Il ritardo dell'Italia evidenzia la necessità di proseguire sulla strada delle riforme volte a dare efficienza ed efficacia ai processi di produzione dei servizi pubblici. A tal proposito va osservato che secondo l'analisi dei dati dell'ultima rilevazione di Eurobarometro della Commissione europea sulla qualità percepita dei servizi pubblici l'Italia è agli ultimi posti nella classifica dell'Unione europea. A fronte del 52% di cittadini dell'Unione europea che giudicano buona la fornitura di servizi pubblici nel proprio paese, la quota si dimezza al 23% per l'Italia collocandola al 27° posto in UE; condizioni peggiori si riscontrano solo in Grecia. A tal proposito va evidenziato che proprio i Paesi che hanno accumulato un alto debito pubblico - Italia e Grecia - non hanno finalizzato gli squilibri di bilancio per rafforzare qualità e quantità dell'offerta dei servizi pubblici, appesantendo invece le condizioni di contesto per la crescita con effetti sulla sostenibilità del debito stesso.

## **Fiducia dei consumatori e delle imprese**

*A gennaio 2017 il clima di fiducia dei consumatori scende da 110,9 a 108,8 mantenendosi su un livello superiore a quello di novembre 2016; l'indice composito del clima di fiducia delle imprese aumenta da 100,2 a 102,5, attestandosi sul livello di ottobre 2016.*

Per quanto riguarda il clima dei consumatori, le dinamiche delle diverse componenti risultano decisamente eterogenee: il clima economico e il clima futuro mostrano segnali negativi passando, rispettivamente, da 133,3 a 124,8 e da 116,0 a 111,6; invece il clima personale e quello corrente salgono per il quarto mese consecutivo passando, rispettivamente, da 102,7 a 103,8 e da 106,2 a 107,6. Dopo il miglioramento registrato lo scorso mese, i giudizi e le aspettative dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese tornano a peggiorare (per i giudizi il saldo passa da -41 a -52 e per le aspettative da -17 a -28). Analizzando le opinioni sull'andamento dei prezzi al consumo, espresse su un arco temporale di 12 mesi (giudizi sui 12 mesi passati e aspettative per i prossimi 12 mesi), si evidenzia un aumento, rispetto al mese scorso, della quota di coloro che ritengono i prezzi in aumento (il saldo passa, rispettivamente, da -36 a -28 e da -34 a -10). Infine, aumentano le aspettative sulla disoccupazione (da 20 a 33 il relativo saldo). Con riferimento alle imprese, nel mese di gennaio si registra un miglioramento della fiducia nel settore manifatturiero (l'indice passa da 103,7 a 104,8), nelle costruzioni (da 120,4 a 123,9) e nei servizi (da 102,5 a 105,4); in controtendenza il commercio al dettaglio dove l'indice scende da 107,5 a 103,3. Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel comparto manifatturiero migliorano sia i giudizi sugli ordini (il saldo passa da -12 a -10) sia le attese sulla produzione (da 12 a 13); il saldo dei giudizi sulle scorte diminuisce. Nel settore delle costruzioni, i giudizi sugli ordini peggiorano (da -28 a -31 il relativo saldo) mentre le aspettative sull'occupazione sono improntate ad un deciso miglioramento (da -13 a -6 il saldo). Nei servizi, i giudizi e le attese sul livello degli ordini sono in deciso miglioramento (il saldo passa, rispettivamente, da 0 a 10 e da 0 a 2) mentre le attese sull'andamento dell'economia mostrano segnali di deterioramento (da 6 a 3 il saldo). Nel commercio al dettaglio peggiorano sia i giudizi sulle vendite correnti sia le attese sulle vendite future (il saldo passa, rispettivamente, da 13 a 8 e da 25 a 24); il saldo dei giudizi sulle scorte di magazzino aumenta da 8 a 15.





### **Responsabilità del datore di lavoro nelle malattie professionali**

Al fine di addebitare al datore di lavoro la responsabilità della omessa adozione delle opportune precauzioni allo scopo di non cagionare aggravamenti di una patologia già sofferta dal lavoratore, è essenziale che il datore medesimo si stato puntualmente informato della patologia stessa. In mancanza nessuna responsabilità è ascrivibile al datore. La Corte di Cassazione (sentenza nr. 1179 del 18.1.2017), in forza di tale principio, ha respinto il ricorso di un lavoratore che aveva insistito nei tre gradi di giudizio nel ritenere responsabile il datore di lavoro nell'aggravamento della patologia sofferta. Il dipendente sosteneva che nello svolgimento della sua attività di recupero crediti aveva effettuato, seguendo le direttive aziendali, lunghi tragitti alla guida di una autovettura riportando una patologia alla schiena che lo aveva costretto ad assentarsi per lunghi periodi sino a superare il periodo di comperto, ciò che aveva determinato il suo licenziamento. Il medesimo chiedeva che fosse riconosciuta la responsabilità della società per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ., per non avere adottato le misure idonee alla tutela della sua integrità fisica durante la guida, con conseguente non computabilità nel periodo di comperto delle assenze dovute alla patologia alla schiena. La Corte, respingendo il gravame, ha escluso che la patologia lamentata dal ricorrente fosse ricollegabile alla inosservanza di obblighi di comportamento imposti da disposizioni di legge ovvero alla omessa predisposizione di misure di sicurezza atte ad evitare il danno alla salute. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione il lavoratore. Hanno osservato i supremi giudici che la Corte di merito, nel rilevare che il riconoscimento della responsabilità datoriale per violazione dell'art. 2087 cod. civ. presuppone la denuncia al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di una patologia da porre in connessione con l'attività lavorativa, ha escluso che il lavoratore avesse segnalato alla società la incompatibilità della conduzione del mezzo con la patologia alla schiena. Ha altresì osservato che la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. non è una responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; che la verifica dell'evento lesivo conseguente all'attività lavorativa può dipendere dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ.; che non trovavano applicazione nella specie le disposizioni in materia di postura obbligata, posto che esse sono previste dall'art. 172 D. Lgs. n. 81 del 2008 per i video terminalisti; che l'uso di un'autovettura regolarmente posta sul mercato non costituisce di per sé un fattore morbigeno, ma può diventarlo al cospetto di peculiari condizioni o predisposizioni fisiche che rendano l'uso stesso nocivo, condizioni che non erano state segnalate agli organi aziendali competenti alla società. Tra l'altro, il documento di valutazione dei rischi aziendali escludeva l'esposizione dei lavoratori addetti a mansioni esterne itineranti - "al rischio specifico di vibrazioni al corpo intero, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza per gli ambienti di lavoro" e che, quindi, anche sotto tale aspetto, non sussisteva la responsabilità del datore di lavoro per mancata osservanza delle norme di sicurezza in tema di tutela delle condizioni di lavoro (art. 2087 cod. civ.). In definitiva, non sono stati riscontrati elementi per ritenere che il danno lamentato dal ricorrente fosse riconducibile all'attività lavorativa svolta. A tale ultimo riguardo, del tutto generico e privo di consistenza si rivela l'assunto del ricorrente il quale richiama, a carico del datore di lavoro, un non meglio precisato "obbligo di acquisire le necessarie cognizioni tecniche e di aggiornarsi per gli sviluppi delle conoscenze circa gli aspetti rischiosi del lavoro e sulle misure da adottare", avendo la Corte di merito dato compiutamente conto, sul piano giuridico e fattuale, delle ragioni della decisione. Definitivamente respinto il ricorso.



## **Anche il comportamento vessatorio di colleghi di lavoro può integrare una condotta di mobbing datoriale**

Il fenomeno persecutorio in ambiente di lavoro, il cd. mobbing, non è ancora stato ancora disciplinato legalmente, né in ambito civilistico né tantomeno in quello penalistico. Per quanto riguarda il diritto civile, la dottrina già da qualche anno ha trovato una soluzione per affrontare questo vuoto normativo, ricorrendo all'art. 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro l'obbligo di tutelare la sicurezza psico-fisica del lavoratore.

Il termine *Mobbing* – dall'inglese *to mob*, "attaccare, assalire, circondare"<sup>1</sup> – indica un fenomeno molto diffuso all'interno del mondo del lavoro, ed è riconducibile ad una delle cosiddette disfunzioni lavorative. Si tratta di una "situazione di aggressione, di esclusione e di emarginazione di un lavoratore da parte dei suoi colleghi o dei superiori", che causa al soggetto vessato malessere, disagio e stress, fino a cagionare vere e proprie malattie fisiche. In Italia, allo stato, non esistendo una definizione giuridica del termine mobbing, ai fini della qualificazione del fenomeno, si ricorre alle scienze sociali e in particolar modo alla psicologia del lavoro e alle pronunce elaborate dalla giurisprudenza.

Secondo lo psicologo svedese Heinz Leymann, primo a realizzare studi consistenti sul fenomeno in questione il mobbing è definito come: *"il terrore psicologico sul luogo di lavoro che consiste in una comunicazione ostile e contraria ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o più persone principalmente contro un singolo individuo che viene per questo spinto in una condizione di impotenza e impossibilità di difesa e qui costretto a restare da continue attività ostili. Queste azioni sono effettuate con un'alta frequenza (almeno una volta alla settimana) e per un lungo periodo di tempo (per almeno sei mesi). A causa dell'alta frequenza e della lunga durata, il comportamento ostile dà luogo a seri disagi psicologici, psicosomatici, sociali"*.

Nel panorama italiano la figura più importante è lo psicologo Harald Ege, che ha tradotto gli studi di Leymann e li ha rielaborati in modo da renderli applicabili alla situazione sociale italiana.

Secondo Ege il mobbing è *"una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e precentralizzazione"*.

*Sulla questione del mobbing diffuso, ovvero su condotte persecutorie attuate da colleghi nell'ambiente di lavoro e sulla responsabilità ascrivibile al datore di lavoro, interviene da ultimo la Corte di Cassazione con sentenza 4 gennaio 2017, n. 74, che aggiunge un ulteriore tassello alla definizione ed individuazione del fenomeno. Secondo la suprema Corte per mobbing deve intendersi un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Il fenomeno quindi si concretizza quando sussistono tutti gli elementi che sono stati ritenuti concorrere ad individuare la fattispecie in questione, e quindi: una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti*



lesivi . Deve poi confermarsi che, pure il comportamento vessatorio di colleghi di lavoro può integrare una condotta di mobbing datoriale, ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo o delle condizioni ambientali che lo rendono possibile o le abbia addirittura determinate, considerato che anche l'aspetto umano fa parte dell' ambiente di lavoro nell'ambito del quale opera il dovere di protezione previsto dall'art. 2087 c.c., e che l'ascrivibilità al datore di lavoro dell'organizzazione dell'impresa anche sotto il profilo del personale ne determina la fonte autonoma di responsabilità costituita dall'art. 2049 cod. civ. . Inoltre, l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio unificante i comportamenti lesivi non necessita di una dimostrazione ab intrinseco, ma può desumersi anche ab extrinseco dall'uso abnorme del potere direttivo e di conformazione della prestazione, nella concatenazione temporale degli interventi e nelle loro modalità concrete, quando possa evincersi che esso è indirizzato a fine diverso da quello tutelato dalla norma, assumendo quindi carattere di illiceità.



**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro  
Sindacato Unitario**  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata  
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*



Le informazioni riportate nel presente documento sono state redatte in collaborazione con il  
Centro Studi Nazionale ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro